Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 116° — Numero 156

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 16 giugno 1975 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Emilia-Romagna

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 156 DEL 16 GIUGNO 1975:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del tesoro al 28 febbraio 1975, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

(5001)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 1974, n. **904**.

Modificazione allo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

La tabella n. 2 annessa allo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificata nel senso che il numero degli assistenti di ruolo della facoltà di medicina e chirurgia viene aumentato da trecentosettanta a trecentoottantuno.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1974

LEONE

MALFATTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *giugno* 1975
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1974, n. **905**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 18 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

Istituzioni di diritto pubblico;
Diritto penitenziario.

Art. 115 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

Analisi mineralogica;
Cristallografia;
Biologia marina;
Etologia;
Metodologia biometrica;
Istochimica;
Pedologia;
Algologia.

Art. 116 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

Biologia marina;
Etologia;
Metodologia biometrica;
Istochimica;
Pedologia;
Algologia.

Art. 117 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

Oceanografia fisica;
Oceanografia chimica;
Geologia strutturale;
Geologia nucleare.

Nello stesso articolo l'ultimo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« Nel terzo e quarto anno di corso gli studenti sono tenuti a frequentare come interni uno degli istituti di mineralogia o geologia, o, dietro approvazione del preside, altro istituto della facoltà, per la preparazione della tesi di laurea ».

L'art. 118, relativo alle modalità d'esame dei corsi di laurea della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, è modificato nel senso che l'ultimo comma, concernente la laurea in scienze geologiche, è abrogato e sostituito dal seguente:

« L'esame di laurea in scienze geologiche consiste nella discussione di una dissertazione scritta basata sopra un rilevamento geologico, o su altro argomento originale, e di due tesine su argomento geologico mineralogico, paleontologico e petrografico.

La dissertazione di laurea dovrà essere presentata almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'esame di laurea ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1975
Atti di Governo, registro n. 10, foglio n. 54

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1974, n. **906**.

Modificazioni allo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e modicato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; atteso che gli insegnamenti di chimica agraria (biennale) e agronomia generale e coltivazioni erbacee (biennale) non possono essere sdoppiati in quanto lo sdoppiamento risulterebbe in contrasto con l'ordinamento didattico vigente;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 22 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie sono aggiunti i seguenti:

41) Coltivazioni in ambiente protetto (semestrale);
42) Culture industriali (semestrale);
43) Protezione della natura (semestrale);
44) Fondamenti di ecologia generale (semestrale);
45) Scienza e tecnica della fertilizzazione (concimazione) (semestrale);
46) Malerbologia (semestrale);
47) Fisiologia e genetica dei batteri;
48) Microbiologia del terreno;
49) Gnotobiotica;
50) Suinicoltura (semestrale);
51) Tecniche analitiche strumentali (annuale);
52) Additivi e residui negli alimenti (semestrale);
53) Enologia;
54) Micologia (semestrale);
55) Metodologia dell'assistenza tecnica e divulgazione in agricoltura;
56) Organizzazione di mercato dei prodotti agricolo-alimentari;
57) Agricoltura e sviluppo economico;
58) Organizzazione del territorio e sviluppo agricolo;
59) Fisiologia vegetale;
60) Ecologia agraria.

Nello stesso elenco l'insegnamento di ecologia è soppresso.

Art. 23 - all'elenco degli insegnamenti complementari di medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di:

Medicina criminologica e psichiatria forense;
Neuropatologia;
Neurotraumatologia;
Semeiotica neurologica;
Epidemiologia clinica;
Neurochirurgia infantile;
Anatomia radiologica;
Istopatologia ultrastrutturale;
Chirurgia geriatrica;
Psicosomatica;
Psicologia dell'età evolutiva;
Igiene industriale;
Tecnica e diagnostica citopatologica;
Neuropsicofarmacologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1975
Atti di Governo, registro n. 10, foglio n. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 dicembre 1974, n. **907**.

Soppressione del vice consolato di 1ª categoria in Norimberga (Germania) e istituzione di un consolato di 1ª categoria nella medesima località.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativi all'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri;

Sentito il parere del consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il vice consolato di 1ª categoria in Norimberga (Germania) è soppresso.

Art. 2.

E' istituito in Norimberga (Germania) un consolato di 1ª categoria con la seguente circoscrizione territoriale: i distretti della Franconia centrale (Ansbach), inferiore (Würzburg) e superiore (Bayrenth) del Land Baviera.

Art. 3.

Il presente decreto ha decorrenza dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 dicembre 1974

LEONE

RUMOR — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *giugno* 1975
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 1974, n. **908.**

Autorizzazione all'Associazione volontari italiani del sangue, in Milano, ad acquistare un immobile.

N. 908. Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, l'Associazione volontari italiani del sangue, in Milano, viene autorizzata ad acquistare dal comune di Pavia, un terreno sito nel territorio di quel comune, località Cravino, contraddistinto in mappa di catasto rustico dal comune stesso al foglio IV n. 64/*a*, are 13,95, R.D. L. 111,60 R.A. L. 41,85 (coerenze: a levante con inclinazione a sud striscia di terreno destinata a piazza pubblica; a mezzodì con inclinazione a ponente e a ponente con inclinazione a settentrione mappale 42/*b*; a settentrione con inclinazione a levante mappale 64/*b*), al prezzo simbolico di lire mille.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *giugno* 1975
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 5

LEGGE 31 maggio 1975, n. **204.**

Adeguamento dell'indennità giornaliera per i servizi collettivi di ordine pubblico fuori sede.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 5 della legge 3 novembre 1963, n. 1543, è sostituito dal seguente:

« L'indennità giornaliera per i servizi collettivi di ordine pubblico fuori sede per i sottufficiali ed i militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia è stabilita nelle seguenti misure:

	Personale fruente di aggiunta di famiglia —	Personale non fruente di aggiunta di famiglia —
Maresciallo maggiore, maresciallo capo, maresciallo di alloggio e gradi corrispondenti	4.000	2.500
Brigadieri e vicebrigadieri .	3.200	2.000
Appuntato, carabiniere e gradi corrispondenti	2.500	1.600
Allievo carabiniere e gradi corrispondenti	—	600 ».

Art. 2.

Alla copertura dell'onere di lire 1 miliardo e 500 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1975, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 maggio 1975

LEONE

MORO — GUI — REALE — ANDREOTTI — VISENTINI — COLOMBO — FORLANI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 31 maggio 1975, n. **205.**

Corresponsione di un premio di arruolamento ai carabinieri, alle guardie di finanza, alle guardie di pubblica sicurezza, agli agenti di custodia ed alle guardie forestali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai sottufficiali ed ai militari di truppa arruolati nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo della guardia di finanza, nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nel Corpo degli agenti di custodia e nel Corpo forestale dello Stato che contraggono la ferma di anni 3, è corrisposto, all'atto della nomina, un premio di L. 250.000.

Ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma e dei Corpi menzionati al comma precedente, è corrisposto, all'atto del conseguimento della prima rafferma, un premio di L. 350.000 ed al conseguimento della seconda rafferma un premio di L. 250.000.

La decorrenza dei benefici di cui ai commi precedenti è fissata al 1° gennaio 1975.

I premi di cui al presente articolo sono corrisposti al netto di qualsiasi ritenuta.

Art. 2.

All'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'anno finanziario 1975 in complessive L. 6.000.000.000, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 maggio 1975

LEONE

MORO — GUI — REALE — ANDREOTTI — VISENTINI — COLOMBO — FORLANI — MARCORA

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 6 giugno 1975, n. **206**.

Provvedimenti per accelerare la ricostruzione dei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto del gennaio 1968.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'articolo 5 del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito con modificazioni nella legge 15 aprile 1973, n. 94, è sostituito con il seguente:

« Il primo comma dell'articolo 21 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241, modificato dall'articolo 16 della legge 29 luglio 1968, n. 858, e dall'articolo 34 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, sostituito dall'articolo 17 del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289, convertito nella legge 30 luglio 1971, n. 491, è sostituito dal seguente:

" Per provvedere agli interventi di cui ai precedenti articoli è autorizzata la spesa di L. 348.650 milioni che sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di L. 13.615 milioni, L. 31.000 milioni, L. 71.890 milioni, L. 16.535 milioni, L. 10.705 milioni, L. 19.905 milioni e L. 19.000 milioni, rispettivamente negli anni finanziari 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973 e 1974, di L. 35.000 milioni nell'anno 1975, di L. 50.000 milioni nell'anno 1976, di L. 60.000 milioni nell'anno 1977 e di L. 21.000 milioni nell'anno 1978 "

Al maggior onere di L. 10.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno 1975 si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 giugno 1975

LEONE

MORO — BUCALOSSI — COLOMBO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 6 giugno 1975, n. **207**.

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, concernente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini. Adeguamento delle competenze del comitato nazionale alle esigenze di applicazione della disciplina comunitaria dei V.Q.P.R.D.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le lettere *c*), *d*) ed *e*) dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, sono sostituite dalle seguenti:

« *c*) collabora con i competenti organi statali e regionali e altri enti ed organismi pubblici in ogni materia inerente alla disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

d) promuove o assume iniziative in materia di studi e propaganda per una migliore produzione e per una più estesa divulgazione dei prodotti di cui al presente decreto e contribuisce ad un opportuno coordinamento, secondo indirizzi informati all'interesse generale, di iniziative dello stesso genere e nella stessa materia assunte dalle regioni, da altri enti, organismi ed istituzioni;

e) interviene in Italia e all'estero — e particolarmente nell'ambito della CEE — a tutela delle denominazioni di origine dei vini italiani nei modi consentiti dalle leggi e dai trattati internazionali anche in collaborazione con altri enti ed organismi pubblici. A tal fine può avvalersi sia della collaborazione dei consorzi volontari di cui all'articolo 21 del presente decreto sia degli organi incaricati della vigilanza e della repressione delle frodi ».

Art. 2.

Nello stesso articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, sono aggiunte, al primo comma, le seguenti lettere:

« *g*) cura il riepilogo dei dati statistici riportati negli albi dei vigneti istituiti, ai sensi del precedente articolo 10, presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e il riepilogo annuale delle denunce delle uve effettuate, ai sensi del precedente articolo 11, presso le stesse camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per poter aggiornare continuamente la situazione relativa a tutti i vini italiani a denominazione di origine;

h) promuove e coordina in collaborazione con le regioni le indagini relative alla natura, composizione e rese dei vigneti nonchè alla composizione analitica dei vini a denominazione di origine;

i) avanza proposte sull'applicazione delle norme in materia di esame chimico ed organolettico dei vini italiani a denominazione di origine ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 giugno 1975

LEONE

MORO — MARCORA

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 6 giugno 1975, n. **208**.

Stanziamento di fondi per agevolare il finanziamento dell'esportazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il fondo di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, costituito presso il Mediocredito centrale, è incrementato della somma di L. 100 miliardi per essere destinata alla corresponsione di contributi sugli interessi per le operazioni di finanziamento alle esportazioni con pagamento differito, previste dalla legge 28 febbraio 1967, n. 131, effettuate dagli istituti ed aziende di credito ammessi ad operare con lo stesso Mediocredito centrale.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede quanto a L. 25 miliardi a carico del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1974 e quanto a L. 75 miliardi con corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1975.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 giugno 1975

LEONE

MORO — COLOMBO — ANDREOTTI — DE MITA — DONAT-CATTIN

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1975, n. **209**.

Riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento del beneficio parrocchiale di S. Pantaleone M., in S. Caterina dello Jonio.

N. 209. Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Catanzaro e Squillace 29 giugno 1969, relativo al trasferimento, con lo stesso titolo, del beneficio parrocchiale di S. Pantaleone M., in S. Caterina dello Jonio (Catanzaro), nella chiesa di S. Gabriele arcangelo, in località S. Caterina dello Jonio Marina, e all'incorporazione del relativo territorio nella limitrofa parrocchia di S. Maria Assunta, nello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1975
Atti di Governo, registro n. 10, foglio n. 19

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1975.

Sostituzione di un membro effettivo del collegio consultivo compartimentale dei periti doganali di Palermo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 109 e 110 del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971, n. 18, sostituito dagli articoli 66 e 67 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvati con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, che hanno previsto la costituzione dei collegi consultivi compartimentali dei periti doganali;

Visto l'art. 8 del decreto ministeriale 15 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1972, registro n. 4, foglio n. 292, con il quale l'ing. Antonio Rizza, venne nominato, su terna designata dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Siracusa, membro effettivo del collegio consultivo compartimentale dei periti doganali di Palermo per il quadriennio 15 dicembre 1971-14 dicembre 1975;

Vista la nota n. 846 del 27 gennaio c.a., con la quale il compartimento doganale di Palermo ha comunicato che l'ing. Antonio Rizza è deceduto e pertanto occorre procedere alla sua sostituzione con la nomina di un altro membro effettivo;

Vista la nota n. 1133 in data 22 gennaio 1975 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Siracusa, relativa all'aggiornamento della terna prevista dall'art. 67, terzo comma, del suindicato testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Considerato che, con la succitata nota n. 846 del 27 gennaio 1975, il capo del compartimento doganale di Palermo ha proposto l'ing. Giuseppe Valenti, quale membro effettivo del collegio predetto, in sostituzione dell'ing. Antonio Rizza;

Decreta:

L'ing. Giuseppe Valenti, scelto su terna designata dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Siracusa, è chiamato a far parte del collegio consultivo compartimentale dei periti doganali di

Palermo, per il restante periodo del quadriennio 15 dicembre 1971-14 dicembre 1975, in qualità di membro effettivo, in sostituzione dell'ing. Antonio Rizza, deceduto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 marzo 1975

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1975
Registro n. 40 Finanze, foglio n. 72

(4450)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1975.

Sostituzione di un membro del comitato generale di direzione delle lotterie nazionali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale n. 2/202259 del 10 marzo 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1970, registro n. 16 Finanze, foglio n. 380, col quale l'avv. Rinaldo Ricci fu nominato membro del comitato generale di direzione delle lotterie nazionali in rappresentanza dell'Avvocatura generale dello Stato;

Vista la nota dell'Avvocatura generale dello Stato n. 1547 del 25 febbraio 1975, con la quale è stato comunicato che il suindicato avv. Rinaldo Ricci è stato collocato a riposo a decorrere dal 13 dicembre 1974 e che in sostituzione del predetto è stato designato per l'incarico di cui sopra il vice avvocato dello Stato avv. Antonio Bruno;

Ritenuto doversi provvedere alla nomina del rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato in seno al suddetto comitato;

Decreta:

Il vice avvocato dello Stato avv. Antonio Bruno è nominato membro del comitato generale di direzione delle lotterie nazionali, in sostituzione dell'avv. Rinaldo Ricci.

Roma, addì 25 marzo 1975

Il Ministro: VISENTINI

(4660)

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1975.

Riconoscimento del Club nautico Versilia ed autorizzazione allo stesso a rilasciare patenti di abilitazione per imbarcazioni da diporto.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50;

Visto il decreto 2 febbraio 1973, che stabilisce i requisiti che gli enti e le associazioni nautiche devono avere per essere riconosciuti ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli 4, 22 e 45 della legge sopracitata;

Vista la domanda del Club nautico Versilia, piazzale Palombari dell'Artiglio, Viareggio, con la quale ha chiesto il riconoscimento previsto dall'art. 45 della legge citata;

Visto il parere n. 12 espresso in data 24 gennaio 1975 dalla commissione di cui all'art. 2 del decreto citato;

Decreta:

Art. 1.

Il Club nautico Versilia, piazzale Palombari dell'Artiglio, Viareggio, è riconosciuto ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli 4, 22 e 45 della legge 11 febbraio 1971, n. 50.

Art. 2.

Il club suddetto è autorizzato a gestire nella propria sede scuole di guida nautica, a svolgervi esami, a rilasciare le patenti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 20 della citata legge, nonchè ad avvalersi, a favore dei propri soci, di quanto disposto dall'art. 4 della legge medesima.

Art. 3.

Ferma restando la facoltà delle due amministrazioni concertanti di effettuare i controlli ritenuti necessari, il Club nautico Versilia deve trasmettere, ogni anno, al Ministero della marina mercantile, Direzione generale del naviglio ed al Ministero dei trasporti, Direzione generale della M.C.T.C., servizio autonomo navigazione interna, una relazione sull'attività svolta e sulla permanenza dei requisiti previsti dalla legge 11 febbraio 1971, n. 50 e dal decreto 2 febbraio 1973 citati nelle premesse. Deve, inoltre, osservare, nello svolgimento degli esami e nel rilascio delle patenti, le modalità stabilite dalle due amministrazioni.

Art. 4.

Il club sopracitato è autorizzato per il rilascio delle patenti ad utilizzare il modello allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 5.

I criteri per la composizione delle commissioni d'esame presso il Club nautico Versilia sono i seguenti:

1) per il rilascio delle abilitazioni previste dalle lettere *a*) e *b*) dell'art. 20 della legge sopraindicata:

presidente: il presidente del Club nautico Versilia o persona dallo stesso delegata;
primo membro: un esperto in navigazione a vela;
segretario: un socio del club predetto;

2) per il rilascio delle abilitazioni previste dalla lettera *c*) del suddetto art. 20:

presidente: come sopra;
primo membro: come sopra;
secondo membro: un capitano di macchina;
segretario: come sopra.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 aprile 1975

Il Ministro per la marina mercantile
GIOIA

Il Ministro per i trasporti
MARTINELLI

CLUB NAUTICO VERSILIA
VIAREGGIO

PATENTE DI ABILITAZIONE PER IMBARCAZIONI DA DIPORTO

— 1 —

LEGGE 11 FEBBRAIO 1971, N. 50

Art. 1 — Le disposizioni della presente legge si applicano alla navigazione da diporto nelle acque marittime ed ed in quelle interne.

È navigazione da diporto quella effettuata a scopi sportivi o ricreativi, dai quali esuli il fine di lucro. In materia di navigazione da diporto, per tutto ciò che non sia espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni contenute nel codice della navigazione, nei relativi regolamenti di esecuzione e nelle altre leggi speciali.

(Omissis).

Art. 39 — Salvo che il fatto non costituisca reato previsto dal codice penale o dalla parte terza del codice della navigazione, chiunque non osserva una disposizione della presente legge è punito con la pena dell'ammenda da lire 10.000 a lire 20.000.

Alla medesima pena soggiace chiunque non osserva un provvedimento legale dato dalla autorità marittima in materia di polizia della navigazione da diporto.

— 2 —

CLUB NAUTICO VERSILIA
VIAREGGIO

Riconosciuto con D. M. ....

PATENTE DI ABILITAZIONE PER IMBARCAZIONI DA DIPORTO

(*) N.

* Numero progressivo tirature

— 3 —

— 4 —

N. OPERAZIONE

SCARICO PATENTI DI ABILITAZIONE PER IMBARCAZIONE DA DIPORTO

N. OPERAZIONE

SCARICO PATENTI DI ABILITAZIONE PER IMBARCAZIONE DA DIPORTO

Fotografia (formato 35x45)

Bollo a secco dell'ufficio

Firma del titolare

Cognome e nome ....

....

Data e luogo di nascita ....

....

Residenza: città ....

via ....

Marca da bollo

CLUB NAUTCO VERSILIA
Il Presidente

AVVERTENZA: La patente deve essere tenuta a bordo ed esibita ad ogni richiesta delle competenti autorità.

PATENTE DI ABILITAZIONE PER IMBARCAZIONI DA DIPORTO

(1) Patente n. ....

che abilita al comando di imbarcazioni a vela e d'imbarcazioni a vela con motore ausiliario per la navigazione da diporto entro 20 miglia dalla costa.

Data ....

CLUB NAUTICO VERSILIA
VIAREGGIO
Il Presidente

(2) Patente n. ....

che abilita al comando di imbarcazione a motore per la navigazione da diporto entro 20 miglia dalla costa.

Data ....

CLUB NAUTICO VERSILIA
VIAREGGIO
Il Presidente

(3) Patente n. ....

che abilita al comando di imbarcazione a vela e d'imbarcazioni a vela con motore ausiliario per la navigazione da diporto oltre 20 miglia dalla costa.

Data ....

CLUB NAUTICO VERSILIA
VIAREGGIO
Il Presidente

PRESCRIZIONI

....

....

....

....

....

....

— 9 —

CAMBIAMENTI DI RESIDENZA

Città ....
Via .... bollo d'ufficio
Data ....
Firma ....

Città ....
Via .... bollo d'ufficio
Data ....
Firma ....

Città ....
Via .... bollo d'ufficio
Data ....
Firma ....

Città ....
Via .... bollo d'ufficio
Data ....
Firma ....

Città ....
Via .... bollo d'ufficio
Data ....
Firma ....

— 10 —

VIDIMAZIONI ANNUALI

— 11 —

REVISIONI

— 12 —

SOSPENSIONI DELLA PATENTE

ANNOTAZIONI

LEGGE 11 FEBBRAIO 1971, N. 50

Art. 1 — Le disposizione della presente legge si applicano alla navigazione da diporto nelle acque marittime ed in quelle interne.

È navigazione da diporto quella effettuata a scopi sportivi o ricreativi, dai quali esuli il fine del lucro.

In materia di navigazione da diporto, per tutto ciò che non sia espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni contenute nel codice di navigazione, nei relativi regolamenti di esecuzione e nelle altre leggi speciali.

Art. 20 — Le abitazioni al comando ed alla condotta di imbarcazioni da diporto sono rilasciate per:

a) imbarcazioni a vela con motore ausiliario di stazza lorda superiore a 3 tonnellate;

b) (*Omissis*)

c) imbarcazioni a motore di stazza lorda superiore a 3 tonnellate o comunque provviste di motore entro o fuoribordo di potenza superiore a 20 cavalli, per la navigazione oltre 20 miglia dalla costa;

d) (*Omissis*);

(Omissis... per la condotta dei motori delle imbarcazioni da diporto sono previste apposite abilitazioni.

L'abilitazione al comando o alla condotta delle imbarcazioni da diporto può essere congiunta con l'abilitazione alla *condotta del motore*.

(Omissis)

Art. 39 — Salvo che il fatto non costituisca reato previsto dal codice della navigazione, chiunque non osserva una disposizione della presente legge è punito con la pena *dell'ammenda* da L. 10.000 a L. 200.000.

(Omissis).

(802)

(4214)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1975.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita presentata dalla S.p.a. Ausonia vita, in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della S.p.a. Ausonia vita, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita;

Vista la relazione tecnica allegata alla predetta domanda;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita presentata dalla S.p.a. Ausonia vita, con sede in Milano:

tariffa T.C.R., relativa all'assicurazione complementare, in forma temporanea per il caso di morte, a premio annuo — durata dell'assicurazione e del pagamento premi pari a quella base — di un capitale decrescente annualmente secondo una prefissata legge e liquidabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo, da abbinare alle tariffe vita intera e mista con adeguamento.

Roma, addì 10 maggio 1975

p. *Il Ministro*: CRISTOFORI

(4582)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1975.

Norme di applicazione del regolamento (CEE) n. 1229/75 della commissione del 14 maggio 1975, relativo alla vendita, ad un prezzo fissato forfettariamente in anticipo e a fini di trasformazione nella Comunità, di taluni quarti anteriori e posteriori di bovini immagazzinati dall'organismo di intervento italiano.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, che istituisce l'Azienda di Stato per gli interventi mercato agricolo (A.I.M.A.);

Vista la legge 31 marzo 1971, n. 144, concernente il finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A.;

Visto il regolamento (CEE) n. 805 del Consiglio del 27 giugno 1968, e successive modificazioni, relativo all'organizzazione comune dei mercati delle carni bovine;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1968 che affida all'A.I.M.A. i compiti di organismo d'intervento nel mercato delle carni bovine, ai sensi del citato regolamento comunitario:

Viste le delibere del consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A. in data 13 dicembre 1973 e 4 aprile 1974 con le quali si dà corso, in Italia, all'intervento permanente nel settore delle carni bovine rispettivamente per le campagne di commercializzazione 1973-74 e 1974-75;

Visto il regolamento (CEE) n. 216 della commissione del 4 febbraio 1969 concernente le modalità di applicazione relative alla vendita di carni bovine congelate acquistate dagli organismi d'intervento;

Visto il regolamento (CEE) n. 1229 della commissione del 14 maggio 1975 relativo alla vendita di alcuni tipi di quarti anteriori e posteriori di bovini stoccati dall'organismo d'intervento italiano, a prezzo fissato forfettariamente in anticipo, ai fini della loro trasformazione nella Comunità;

Considerando che le finalità fissate nel citato ultimo regolamento sono quelle di cedere il prodotto all'industria di trasformazione prevedendo adeguati controlli sulle operazioni di utilizzazione del prodotto stesso; che allo scopo è necessario, da un lato, prescrivere a corredo della domanda di acquisto la presentazione di idonea certificazione attestante l'esercizio di attività di trasformazione nel settore delle carni escludendosi la presentazione di domande di acquisto collettivo o da parte di intermediari, e, dall'altro, affidare agli istituti di vigilanza per la repressione delle frodi competenti per territorio il controllo presso le industrie trasformatrici delle operazioni di utilizzazione della carne acquistata ai sensi del regolamento stesso;

Decreta:

Art. 1.

La domanda di acquisto di carne bovina rivolta all'A.I.M.A. ai sensi del regolamento (CEE) n. 1229 della commissione del 14 maggio 1975 deve contenere in aggiunta a quanto prescritto dal regolamento stesso:

a) certificato rilasciato da non oltre tre mesi dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dal quale risulti che la ditta svolge attività nel campo della trasformazione delle carni;

b) l'indicazione dello stabilimento o stabilimenti presso i quali la carne acquistata sarà conservata e sottoposta alle operazioni di trasformazione;

c) l'impegno scritto dell'acquirente ad accettare tutti i controlli che saranno disposti per accertare l'effettiva trasformazione della carne acquistata mediante operazioni di essiccazione, affumicatura e fabbricazione di conserve o altre preparazioni a base di carne, istituendo allo scopo apposito registro di carico e scarico preliminarmente vistato dall'istituto di vigilanza per la repressione delle frodi competente per territorio di ubicazione degli stabilimenti e informando preventivamente l'istituto stesso dell'effettuazione di ogni operazione di trasformazione.

Art. 2.

Gli istituti per la vigilanza della repressione delle frodi sono incaricati di provvedere, a richiesta delle ditte interessate, alla vidimazione dei prescritti registri di carico e scarico e di controllare lo svolgimento delle operazioni di trasformazione, rilasciando a conclusione delle stesse, attestazione sul quantitativo di carne effettivamente trasformata con indicazione quantitativa dei prodotti ottenuti, entro il termine di quattro mesi dal rilascio della lettera dell'A.I.M.A. di attribuzione del prodotto.

Art. 3.

Nel caso di domande di acquisto di carne ai sensi del regolamento (CEE) n. 1229 della commissione del 14 maggio 1975 rivolte all'A.I.M.A. prima della pubbli-

cazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, l'A.I.M.A. inviterà gli interessati ad integrare entro 96 ore dal ricevimento della comunicazione, le domande stesse nei termini di cui ai precedenti articoli, intendendosi non accolte le domande non perfezionate in tale senso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 maggio 1975

Il Ministro: MARCORA

(4689)

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1975.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta ing. Carlo Vistarini S.p.a., in Omegna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 24 giugno 1972 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta ing. Carlo Vistarini S.p.a. di Omegna (Novara), con effetto dal 17 aprile 1972;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta ing. Carlo Vistarini S.p.a. di Omegna (Novara), è prolungata a sei mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 maggio 1975

Il Ministro: TOROS

(4821)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1975.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A.T.I. - Azienda tabacchi italiani, stabilimenti di Lanciano, Farina e S. Lucia di Battipaglia, S. Maria Capua Vetere, Alfani e Mattiello di Pontecagnano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 28 settembre 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. A.T.I. - Azienda tabacchi italiani, stabilimenti di Lanciano, Farina e S. Lucia di Battipaglia, S. Maria Capua Vetere, Alfani e Mattiello di Pontecagnano, con effetto dal 15 giugno 1973;

Visti i decreti ministeriali 8 febbraio 1974, 28 maggio 1974, 8 agosto 1974 e 8 gennaio 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 28 settembre 1973;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere degli uffici regionali del lavoro di Pescara e di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A.T.I. - Azienda tabacchi italiani, stabilimenti di Lanciano, Farina e S. Lucia di Battipaglia, S. Maria Capua Vetere, Alfani e Mattiello di Pontecagnano, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 maggio 1975

Il Ministro: TOROS

(4858)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1975.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta ing. Carlo Vistarini S.p.a., in Omegna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 24 giugno 1972 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta ing. Carlo Vistarini S.p.a. di Omegna (Novara), con effetto dal 17 aprile 1972;

Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta ing. Carlo Vistarini S.p.a. di Omegna (Novara), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 maggio 1975

Il Ministro: TOROS

(4822)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1975.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta ing. Carlo Vistarini S.p.a., in Omegna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 24 giugno 1972 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta ing. Carlo Vistarini S.p.a. di Omegna (Novara), con effetto dal 17 aprile 1972;

Visti i decreti ministeriali 26 maggio 1975 e 27 maggio 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta ing. Carlo Vistarini S.p.a. di Omegna (Novara), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 maggio 1975

Il Ministro: TOROS

(4823)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1975.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A.T.I. - Azienda tabacchi italiani, stabilimenti di Lanciano, Farina e S. Lucia di Battipaglia, S. Maria Capua Vetere, Alfani e Mattiello di Pontecagnano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 28 settembre 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. A.T.I. - Azienda tabacchi italiani, stabilimenti di Lanciano, Farina e S. Lucia di Battipaglia, S. Maria Capua Vetere, Alfani e Mattiello di Pontecagnano, con effetto dal 15 giugno 1973;

Visti i decreti ministeriali 8 febbraio 1974, 28 maggio 1974, 8 agosto 1974, 8 gennaio 1975 e 27 maggio 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 28 settembre 1973;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere degli uffici regionali del lavoro di Pescara e di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A.T.I. - Azienda tabacchi italiani, stabilimenti di Lanciano, Farina e S. Lucia di Battipaglia, S. Maria Capua Vetere, Alfani e Mattiello di Pontecagnano, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 maggio 1975

Il Ministro: TOROS

(4859)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1975.

Proroga a trentasei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della ditta Ape elettrochimica S.p.a. del gruppo Montedison, stabilimento di Vado Ligure.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1972 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Ape elettrochimica S.p.a. del gruppo Montedison, stabilimento di Vado Ligure (Savona), con effetto dal 26 luglio 1972;

Visti i decreti ministeriali 13 febbraio 1973, 5 maggio 1973, 31 luglio 1973, 12 novembre 1973, 30 gennaio 1974, 15 maggio 1974, 5 settembre 1974, 5 dicembre 1974 e 2 aprile 1975, di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ape elettrochimica S.p.a. del gruppo Montedison, stabilimento di Vado Ligure (Savona), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 maggio 1975

Il Ministro: TOROS

(4824)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Avviso di rettifica

Nell'elenco formato dal Ministero della pubblica istruzione dei professori di ruolo che hanno titolo per prendere parte alle votazioni per le elezioni suppletive dei componenti del comitato nazionale per le scienze economiche, sociologiche e statistiche del Consiglio nazionale delle ricerche, ai sensi del regolamento elettorale, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 agosto 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 15 maggio 1975, debbono essere apportate le seguenti rettifiche:

alla pag. 3057, gruppo 10.03, n. 9, in luogo di: «*De Marchi Francesco*», leggasi: «*Demarchi Franco*».

alla medesima pag. 3057, gruppo 10.03, n. 17, accanto al nominativo Baglioni Guido la sede di servizio deve intendersi *Parma* in luogo di *Trento*.

(4977)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea

La dott.ssa Adele Struffi in Fels, nata a Bologna il 25 giugno 1921, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea in materie letterarie rilasciato dall'Università di Roma l'11 giugno 1945.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(4674)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Sasso Marconi

Con decreto 16 settembre 1974, n. 1081/73, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno alluvionale di nuova formazione in comune di Sasso Marconi (Bologna), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 35 mappali 461/2 ora 103 (ha 0.12.10); 461/3 ora 104 (ha 0.02.45); 33 1/2 ora 102 (ha 1.23.30); 19 1/2 ora 101 (ha 0.26.90); 21/b ora 100 (ha 0.01.10) della superficie complessiva di ha 1.65.85 ed indicato nell'estratto di mappa 28 giugno 1973 con allegato verbale di delimitazione 26 maggio 1973 dell'ufficio tecnico erariale di Bologna unitamente all'ufficio speciale del genio civile per il Reno di Bologna; estratto di mappa con allegato verbale che fanno parte integrante del decreto stesso.

(4502)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Castel di Casio

Con decreto 7 settembre 1974, n. 1122/73, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni lungo il fosso Saiani in comune di Castel di Casio (Bologna), segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. 18 mappale 100/b (mq 12); foglio n. 23 mappale 152/B (mq 426); mappale 150/b (mq 105) della superficie complessiva di mq 543 ed indicati nella planimetria rilasciata il 10 luglio 1969 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Bologna; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(4500)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Treviso

Con decreto 21 ottobre 1974, n. 1069/73, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del terreno di nuova formazione in comune di Treviso, segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 1 mappale 268 1/2 della superficie di mq 1246, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 18 settembre 1969 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Treviso; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(4499)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Castelmaggiore

Con decreto 4 settembre 1974, n. 907/73, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un appezzamento di terreno in sponda destra del fiume Reno, località Trebbo del comune di Castelmaggiore (Bologna), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 28 mappale 30 della superficie di mq 847 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 30 agosto 1972 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Bologna; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(4501)

MINISTERO DELL'INTERNO

Modificazioni allo statuto e alla denominazione dell'Associazione cattolica nazionale delle opere per la protezione della giovane.

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1975, registro n. 4 Interno, foglio n. 128, sono state approvate alcune modificazioni allo statuto della «Associazione cattolica nazionale delle opere per la protezione della giovane» e il mutamento della denominazione in: «Associazione cattolica internazionale al servizio della giovane (Protezione della giovane)».

(4527)

Autorizzazione al comune di Serino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 31 maggio 1975, il comune di Serino (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 79.026.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2577/M)

Autorizzazione al comune di Poggio Picenze ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 31 maggio 1975, il comune di Poggio Picenze (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.382.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2578/M)

Autorizzazione al comune di Sogliano Cavour ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 31 maggio 1975, il comune di Sogliano Cavour (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 65.914.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2579/M)

Autorizzazione al comune di Torrevecchia Teatina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 31 maggio 1975, il comune di Torrevecchia Teatina (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.485.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2580/M)

Autorizzazione al comune di Sorano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 31 maggio 1975, il comune di Sorano (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 23.283.217, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2581/M)

Autorizzazione al comune di Frontone ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 31 maggio 1975, il comune di Frontone (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 8.624.033, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2582/M)

Autorizzazione al comune di Monteverdi Marittimo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974.

Con decreto ministeriale in data 19 maggio 1975, il comune di Monteverdi Marittimo (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 37.961.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2583/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 106

Corso dei cambi dell'11 giugno 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	624 —	624 —	623,90	624 —	623,20	623,95	623,90	624 —	624 —	624 —
Dollaro canadese	608,35	608,35	608 —	608,35	607,53	608,60	608,60	608,35	608,35	608,65
Franco svizzero	250,15	250,15	250,15	250,15	249,59	250,10	250,25	250,15	250,15	250,15
Corona danese	114,85	114,85	114,86	114,85	114,83	114,80	114,75	114,85	114,85	114,85
Corona norvegese	127,64	127,64	127,60	127,64	127,27	127,60	127,68	127,64	127,64	127,64
Corona svedese	159,63	159,63	159,60	159,63	159,30	159,65	159,63	159,63	159,63	159,63
Fiorino olandese	260,30	260,30	260,20	260,30	259,71	260,30	260,21	260,30	260,30	260,30
Franco belga	17,9035	17,9035	17,90	17,9035	17,869	17,90	17,91	17,9035	17,9035	17,90
Franco francese	155,76	155,76	155,70	155,76	155,61	155,75	155,79	155,76	155,76	155,76
Lira sterlina	1433,60	1433,60	1434 —	1433,60	1449,48	1433,70	1433,30	1433,60	1433,60	1433,60
Marco germanico	267,18	267,18	267,40	267,18	266,19	267,15	267,40	267,18	267,18	267,18
Scellino austriaco	37,74	37,74	37,75	37,74	37,55	37,75	37,78	37,74	37,74	37,74
Escudo portoghese	25,75	25,75	25,77	25,75	25,65	25,75	25,85	25,75	25,75	25,75
Peseta spagnola	11,20	11,20	11,21	11,20	11,172	11,20	11,21	11,20	11,20	11,20
Yen giapponese	2,1385	2,1385	2,1390	2,1385	2,135	2,13	2,1385	2,1385	2,1385	2,14

Media dei titoli dell'11 giugno 1975

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	96,875
Redimibile 3,50 % 1934	100,150
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,325
» 5 % (Ricostruzione)	99,200
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,300
» 5 % (Città di Trieste)	92,875
» 5 % (Beni esteri)	92,025
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	81,950
» 5,50 % » » 1968-83	82,275
» 5,50 % » » 1969-84	82,475
» 6 % » » 1970-85	83,600
» 6 % » » 1971-86	84,525
» 6 % » » 1972-87	83,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1°-10-1975) II emiss.	98,925
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	94,850
» 5 % (» 1° aprile 1978)	89,175
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	88,150
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	85,875
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	83,225
» poliennali 7 % 1978	94,300

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 giugno 1975

Valuta	Cambio
Dollaro USA	623,95
Dollaro canadese	608,625
Franco svizzero	250,20
Corona danese	114,80
Corona norvegese	127,66
Corona svedese	159,63
Fiorino olandese	260,255
Franco belga	17,907
Franco francese	155,775
Lira sterlina	1443,45
Marco germanico	267,29
Scellino austriaco	37,76
Escudo portoghese	25,80
Peseta spagnola	11,205
Yen giapponese	2,138

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi all'esportazione per i prodotti amidacei applicabili, dal 9 novembre 1974 all'8 dicembre 1974, a norma dei regolamenti (CEE) n. 2758/74, n. 2816/74, n. 2867/74, n. 2950/74, n. 3006/74 e n. 3083/74

(in lire italiane per 100 kg)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 9-11-1974 al 10-11-1974	dall'11-11-1974 al 6-12-1974	dal 7-12-1974 all'8-12-1974
11.08-A I	11.08-110	Amido di granturco	3.446,95	3.446,95	3.594,40
11.08-A-II	11.08-200	Amido di riso	4.633,98	4.633,98	4.633,98
11.08-A-III	11.08-300	Amido di frumento	7.183,79	7.504,50	7.504,50
11.08-A IV	11.08-400	Fecola di patate	3.446,95	3.446,95	3.594,40
11.08-A-V	11.08-500	Amidi e fecole, altri	3.446,95	3.446,95	3.594,40
11.09-A	11.09-100	Glutine di frumento, allo stato secco	13.061,44	13.644,54	13,644,54
11.09-B	11.09-900	Glutine di frumento, diverso da quello presentato allo stato secco	13.061,44	13.644,54	13.644,54
17.02-B I a	17.02-231	Glucosio, contenente, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro, sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	4.495,70	4.495,70	4.688,12
17.02-B-I-b	17.02-235	Glucosio e sciroppo di glucosio, contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro, sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	3.446,95	3.446,95	3.594,40
17.02-B-II-a	17.02-281	Glucosio diverso dal glucosio contenente, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro, sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	4.495,70	4.495,70	4.688,12
17.02-B II b	17.02-285	Glucosio e sciroppo di glucosio, diversi dal glucosio e sciroppo di glucosio contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro, sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	3.446,95	3.446,95	3.594,40
17.05-B-I	17.05-401	Glucosio aromatizzato o colorito, sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	4.495,70	4.495,70	4.688,12
17.05-B-II	17.05-405	Glucosio e sciroppo di glucosio, aromatizzati o coloriti, sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	3.446,95	3.446,95	3.594,40
23.03-A-I	23.03-110	Avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca superiore a 40 %, in peso	4.281,62	4.281,62	4 464,88

(4675)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Cornaredo

Con deliberazione della giunta regionale 21 gennaio 1975, n. 11603, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Cornaredo (Milano) adottato con deliberazione consiliare 13 aprile 1973, n. 40.

Con la stessa deliberazione sono state decise le modifiche, conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate al piano regolatore generale, e di cui alla delibera consiliare 5 luglio 1974, n. 108.

(4772)

REGIONE TOSCANA

Varianti al piano regolatore generale del comune di Firenze

Con deliberazione della giunta regionale 12 aprile 1975, n. 3157, sono state approvate le varianti al piano regolatore generale (determinazioni) del comune di Firenze, ai sensi e per gli effetti della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni.

(4313)

Approvazione del piano di zona del comune di Capraia e Limite

Con deliberazione della giunta regionale 12 aprile 1975, n. 3158, è stato approvato il piano di zona (determinazioni) delle zone da destinare allo sviluppo dell'edilizia economica e popolare del comune di Capraia e Limite (Firenze), ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(4314)

Approvazione del piano di zona del comune di San Giuliano Terme

Con deliberazione della giunta regionale 16 aprile 1975 n. 3189, è stato approvato il piano di zona (determinazioni) delle zone da destinare allo sviluppo dell'edilizia economica e popolare del comune di San Giuliano Terme (Pisa), ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(4380)

Approvazione del piano particolareggiato del comune di Grosseto

Con deliberazione della giunta regionale 12 aprile 1975, n. 3159, è stato approvato il piano particolareggiato zona nord (determinazioni) del comune di Grosseto, ai sensi e per gli effetti della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni.

(4315)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico laureato in prova presso l'osservatorio astronomico di Roma.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge 19 ottobre 1970, n. 744;
Visto il decreto ministeriale 15 settembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1971, registro n. 20, foglio n. 58, con il quale è stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale tecnico degli osservatori astronomici, posto da ricoprirsi presso l'osservatorio astronomico di Roma;
Visto il decreto ministeriale 7 dicembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1974, registro n. 50, foglio n. 382, con il quale sono stati approvati gli atti del concorso di cui trattasi;
Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1971, registro n. 87, foglio n. 43, con il quale è stato indetto un concorso riservato, per titoli ed esami, a un posto di tecnico laureato di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale tecnico degli osservatori astronomici e vesuviano, posto da ricoprirsi presso l'osservatorio astronomico di Roma;
Visto che il citato decreto ministeriale 30 settembre 1970, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 2 marzo 1972 e che il termine di presentazione delle domande è scaduto il 1° aprile 1972;
Visto che entro detto termine non è pervenuta alcuna domanda;
Considerato, pertanto, che nell'organico del personale tecnico di carriera direttiva dell'osservatorio astronomico di Roma sono disponibili per concorso pubblico due posti di tecnico laureato in prova (parametro 218);

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico laureato in prova (parametro 218) nel ruolo della carriera direttiva del personale tecnico degli osservatori astronomici, posti da ricoprirsi presso l'osservatorio astronomico di Roma.

I suddetti posti sono riservati ai tecnici con specializzazione in elettronica.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere muniti di diploma di laurea in matematica, fisica, fisica-matematica, ingegneria, discipline nautiche, astronomia;

b) avere compiuto, alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il 18° anno di età e non oltrepassato il 40° ferme restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, nonchè per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina e Aeronautica), cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220; tale condizione non è richiesta, altresì, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente delle Forze armate e dei Corpi di polizia, nonchè per i militari in servizio continuativo di detti Corpi;

c) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

f) avere l'idoneità fisica all'impiego;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, firmate dagli aspiranti di proprio pugno e corredate dai titoli che i medesimi ritengono utili ai fini del concorso stesso, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato i 40 anni di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite sono tenuti ad indicare il titolo in base al quale hanno diritto all'elevazione;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stati dichiarati decaduti da un altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

l) il proprio domicilio o recapito;

m) i titoli di merito prodotti.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda predetta deve essere autenticata in uno dei modi previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Non si terrà conto delle domande che perverranno alla predetta Direzione generale istruzione universitaria dopo il termine indicato nel precedente art. 3.

Non si terrà conto, parimenti, dei titoli di merito non documentati entro il suddetto termine.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso ed i titoli di merito debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; quelli, invece, che diano titolo a precedenza o preferenza nella nomina al posto, possono essere acquisiti anche dopo la scadenza di detto termine, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 8.

Art. 6.

Con successivo decreto che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* saranno indicati i locali, i giorni e l'ora in cui si svolgeranno le prove d'esame.

Il concorso è per titoli ed esami.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente le categorie dei titoli da valutare e il punteggio relativo alla valutazione.

Per i titoli non può essere attribuito un punteggio superiore a cinque decimi.

Gli esami consistono in una prova scritta, in una prova pratica ed una prova orale, intese ad accertare la preparazione del candidato sul programma di cui all'allegato *B*.

Sono ammessi alle prove orale e pratica i candidati che abbiano riportato almeno sette decimi nella prova scritta. Le prove orale e pratica non s'intendono superate se i candidati non ottengono la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Per sostenere le prove suddette, i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, e con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di un'amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 7.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli ed i voti riportati nelle singole prove di esame.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine risultante da detta votazione complessiva e sarà approvata con decreto ministeriale.

Le graduatorie dei vincitori e degli idonei saranno formate con l'osservanza delle vigenti disposizioni che prevedono riserve di posti e saranno egualmente approvate con decreto ministeriale.

A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.

I suddetti decreti saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame ed intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza alla nomina in quanto appartengono ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, e della legge 2 aprile 1968, n. 482), sono tenuti a presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di venti giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto la prova orale, i relativi documenti, in originale o copia autenticata, purchè in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Art. 9.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito i seguenti documenti di rito:

a) titolo di studio: diploma originale o copia autenticata in uno dei modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive integrazioni.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece il certificato provvisorio su carta legale contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato; oppure un certificato su carta legale contenente la dichiarazione che il diploma è in corso di compilazione;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta legale, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal precedente art. 3, abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 2.

I concorrenti che abbiano superato i 40 anni ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite secondo le norme vigenti, devono presentare il documento comprovante tale diritto;

c) certificato di cittadinanza italiana, su carta legale, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta legale, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta legale;

f) certificato, su carta legale, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del comune, dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego di cui al presente concorso. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione può, in ogni caso, far sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di sua fiducia;

g) copia dello stato di servizio militare, copia del foglio matricolare militare, in carta legale, ovvero certificato di esito di visita di leva in carta legale.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo devono produrre i documenti di cui alle lettere *a*) ed *f*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico): devono altresì produrre copie dello stato di servizio con le indicazioni delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, su carta legale, rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono in data non anteriore a tre mesi da quella in cui riceveranno la relativa comunicazione.

E' facoltà dei concorrenti che si trovano alle armi e di quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico rilasciato, su carta legale, da un medico militare, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della lettera *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dall'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 10.

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1974

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1975
Registro n. 25 *Istruzione, foglio n.* 4

ALLEGATO *A*

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi - Viale Trastevere - 00100 ROMA

. . sottoscritt . . . . . . (*a*), nat . . a . (provincia di . .) il . ., chiede di essere ammess . . a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico laureato in prova (parametro 218), carriera direttiva, con assegnazione all'osservatorio astronomico di Roma, concorso indetto con decreto ministeriale 18 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1975, registro n. 25 Istruzione, foglio n. 4, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 16 giugno 1975.

A tal fine . . sottoscritt . . dichiara:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

2) di essere iscritt . . nelle liste elettorali del comune di (*b*)

3) di non aver riportato condanne penali (*c*);

4) di non aver procedimenti penali pendenti a suo carico (*d*);

5) di essere in possesso del seguente titolo di studio

6) di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (*e*);

7) di non essere stat . . destituit . . o dispensat . . dallo impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stat . . dichiarat . . decadut . . da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione (*f*) .

. . .

. . sottoscritt . . dichiara inoltre di essere residente nel comune di . . . (provincia . .) e chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (*g*) . . . . . ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

. . sottoscritt . . allega, inoltre, i seguenti titoli di merito

. . . .

Luogo e data . .

Firma (*h*)

. . . .

(*a*) Cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta. Le donne coniugate debbono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri.

(*b*) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(*c*) In caso contrario, indicare le eventuali condanne penali riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati, ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione).

(*d*) In caso contrario, indicare gli estremi dei procedimenti pendenti.

(*e*) In caso contrario, indicare la pubblica amministrazione, la qualifica, i periodi di servizio e le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(*f*) Da compilarsi ad opera dei soli aspiranti di sesso maschile.

(*g*) L'indirizzo deve essere comprensivo del numero di codice di avviamento postale.

(*h*) La firma deve essere autenticata o vistata nei modi indicati dall'art. 3 del bando di concorso.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI ESAME

Moto degli elettroni in campi elettrici e magnetici.
Metalli e semiconduttori.
La condizione elettrica nei gas.
Caratteristiche e circuiti equivalenti dei tubi a o vuoto.
Caratteristiche e circuiti equivalenti dei transistori.
Caratteristiche e circuiti equivalenti dei tubi a gas.
L'effetto fotoelettrico. Fototubi. L'effetto fotoelettrico nei semiconduttori.
Principi di studio dei circuiti a tubi e a transistori.
Amplificatori lineari, video, selettivi e controreazionati.
Amplificatori non lineari, di potenza, limitatori.
Amplificatore a basso rumore.
Amplificatori in continua.
Oscillatori.
Alimentatori e loro stabilizzazione.
Amplificatori lineari di impulsi.
Multivibratori.
Generatori di base dei tempi.
Oscillatore bloccato.
Sistemi di conteggio.
Sincronizzazione di frequenza e divisione di frequenza.
Sistemi a impulsi e digitali.
Principio del « look-in » amplifer.
Principio di funzionamento dei ricevitori per radioastronomia.
Misure di deboli intensità luminose con fotomoltiplicatori.
Televisione a circuito chiuso.
Intensificatori di immagini ed elementi di ottica elettronica.

(3765)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico esecutivo in prova presso la Collezione elmintologica centrale italiana.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Vista la legge 2 aprile 1968, n 482;
Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge 19 ottobre 1970, n. 744;
Visto il decreto ministeriale 1° ottobre 1973, con il quale la sig.na Anna Maria di Blasio, tecnico esecutivo di ruolo presso la Collezione elmintologica centrale italiana dell'istituto di zoologia dell'Università di Napoli, cessa dal servizio, con effetto dal 1° ottobre 1973, per volontarie dimissioni;
Considerato, pertanto, che nell'organico del personale tecnico di carriera esecutiva della Collezione elmintologica italiana è disponibile per concorso pubblico un posto di tecnico esecutivo in prova (parametro 123);

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di tecnico esecutivo in prova (parametro 128) nel ruolo della carriera esecutiva del personale tecnico degli osservatori astronomici, posto da ricoprirsi presso la Collezione elmintologica centrale italiana.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere muniti di licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale;

b) avere compiuto, alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°, ferme restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, nonchè per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina e Aeronautica), cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220; tale condizione non è richiesta, altresì, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente delle forze armate e dei Corpi di polizia, nonchè per i militari in servizio continuativo di detti Corpi;

c) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

f) avere l'idoneità fisica all'impiego;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, firmate dagli aspiranti di proprio pugno e corredate dei titoli che i medesimi ritengono utili ai fini del concorso stesso, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato i 35 anni di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite sono tenuti ad indicare il titolo in base al quale hanno diritto all'elevazione;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stati dichiarati decaduti da un altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

l) il proprio domicilio o recapito;

m) i titoli di merito prodotti.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda predetta deve essere autenticata in uno dei modi previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Non si terrà conto delle domande che perverranno alla predetta Direzione generale istruzione universitaria dopo il termine indicato nel precedente art. 3.

Non si terrà conto, parimenti, dei titoli di merito non documentati entro il suddetto termine.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso ed i titoli di merito debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; quelli, invece, che diano titolo a precedenza o preferenza nella nomina al posto, possono essere acquisiti anche dopo la scadenza di detto termine, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 8.

Art. 6.

Con successivo decreto che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* saranno indicati i locali, i giorni e l'ora in cui si svolgeranno le prove d'esame.

Il concorso è per titoli ed esami.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente le categorie dei titoli da valutare e il punteggio relativo alla valutazione.

Alla valutazione dei titoli non può essere attribuito un punteggio superiore al venticinque per cento del totale dei punti.

Gli esami consistono in una prova pratica e in una prova orale, intese ad accertare la preparazione del candidato sul programma di cui all'allegato *B*.

Il candidato deve ottenere la votazione di almeno sette decimi per superare la prova pratica e la votazione di almeno sei decimi per superare la prova orale.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Per sostenere le prove suddette, i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, e con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di un'amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 7.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli ed i voti riportati nelle singole prove di esame.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine risultante da detta votazione complessiva e sarà approvata con decreto ministeriale.

Le graduatorie dei vincitori e degli idonei saranno formate con l'osservanza delle vigenti disposizioni che prevedono riserve di posti e saranno egualmente approvate con decreto ministeriale.

A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.

I suddetti decreti saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni di cui al precedente art. 7, ad avere la precedenza o la preferenza nella nomina.

Art. 9.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

a) titolo di studio: diploma originale o copia autenticata in uno dei modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive integrazioni.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece il certificato provvisorio su carta legale contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato; oppure un certificato su carta legale contenente la dichiarazione che il diploma è in corso di compilazione;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta legale, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal precedente art. 3, abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 2.

I concorrenti che abbiano superato i 35 anni ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite secondo le norme vigenti, devono presentare il documento comprovante tale diritto;

c) certificato di cittadinanza italiana, su carta legale, rilasciato dal sincado del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta legale, rilasciato dal sincado del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in nessuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta legale;

f) certificato, su carta legale, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del comune, dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego di cui al presente concorso. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione può, in ogni caso, far sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di sua fiducia;

g) copia dello stato di servizio militare, copia del foglio matricolare militare, in carta legale, ovvero certificato di esito di visita di leva in carta legale.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo devono produrre i documenti di cui alle lettere *a*) ed *f*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico): devono altresì produrre copie dello stato di servizio con le indicazioni delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, su carta legale, rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono in data non anteriore a tre mesi da quella in cui riceveranno la relativa comunicazione.

E' facoltà dei concorrenti che si trovano alle armi e di quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico rilasciato su carta legale da un medico militare, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della lettera *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dall'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 10.

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1974

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *marzo* 1975
Registro n. 24 *Istruzione, foglio n.* 301

ALLEGATO *A*

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi - Viale Trastevere - 00100 ROMA

. . sottoscritt . . . . (*a*), nat . . a . . ; (provincia di . . .), il . . . . ., chiede di essere ammess . . a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di tecnico esecutivo in prova (parametro 128), carriera esecutiva, con assegnazione alla Collezione elmintologica centrale italiana, concorso indetto con decreto ministeriale 1° agosto 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1975, registro n. 24 Istruzione, foglio n. 301, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 16 giugno 1975.

A tal fine . . sottoscritt . . dichiara:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

2) di essere iscritt . . nelle liste elettorali del comune di (*b*) . . . . .;

3) di non aver riportato condanne penali (*c*);

4) di non aver procedimenti penali pendenti a suo carico (*d*);

5) di essere in possesso del seguente titolo di studio (*e*) . . . . .;

6) di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (*f*);

7) di non essere stat . . destituit . . o dispensat . . dallo impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stat . . dichiarat . . decadut . . da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione (*g*) . . . .

. . sottoscritt . . dichiara, inoltre, di essere residente nel comune di . . . . (provincia di . . . .), e chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (*h*): . . . ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

. . sottoscritt . . allega, inoltre, i seguenti titoli di merito:

. . .

Luogo e data .

Firma (*i*)

(*a*) Cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta. Le donne coniugate debbono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri.

(*b*) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(*c*) In caso contrario, indicare le eventuali condanne penali riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati, ovvero siano intervenuti aminis tia, indulto, grazia, perdono giudiziale e riabilitazione).

(*d*) In caso contrario, indicare gli estremi dei procedimenti pendenti.

(*e*) Il titolo di studio di istruzione secondaria di 1° grado o di altra scuola post-elementare a corso triennale deve essere dichiarato anche da chi sia fornito di titolo di studio superiore.

(*f*) In caso contrario, indicare la pubblica amministrazione, la qualifica, i periodi di servizio e le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(*g*) Da compilarsi ad opera dei soli aspiranti di sesso maschile.

(*h*) L'indirizzo deve essere comprensivo del numero di codice di avviamento postale.

(*i*) La firma deve essere autenticata o vistata nei modi indicati dall'art. 3 del bando di concorso.

ALLEGATO *B*

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di tecnico esecutivo in prova presso la Collezione elmintologica italiana

PROGRAMMA DI ESAMI

1) Nozioni generali sugli elminti.
2) Ordinamento e conservazione delle collezioni.
3) Tecnica della schedatura e tecnica della riproduzione in fotocopia.

(3511)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso, per titoli, a trecentottansei posti di sostituto alle dipendenze della Direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Milano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI MILANO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 9 gennaio 1973, n. 3, e successive modificazioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, l'iscrizione nell'elenco provinciale dei sostituti si consegue mediante pubblico concorso per titoli;

Ordina:

Art. 1.
Bando di concorso

E' bandito ai sensi dell'art. 125 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, un concorso, per titoli, a 386 (trecentottantasei) posti di sostituto, alle dipendenze della Direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Milano.

Il 10 % di tali posti, pari a 39 (trentanove) è riservato agli orfani del personale postelegrafonico ed alle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione.

Art. 2.
Requisiti

Per l'ammissione al concorso occorrono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32, elevata a 45 in favore delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo per il conseguimento della pensione;

c) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

d) sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

e) essere in possesso della licenza elementare (quinta classe) o titolo equipollente. E' considerato titolo equipollente alla licenza elementare l'attestazione con cui la competente autorità scolastica riconosca il grado di istruzione posseduto dall'interessato, accertato a norma dell'art. 428 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 16 aprile 1928, n. 1297;

f) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che a norma delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso).

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati depennati da elenchi dei sostituti per motivi disciplinari;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) coloro che siano stati collocati in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti richiesti, nonchè quelli che costituiscono titolo di preferenza nella nomina, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.
Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *A*, indirizzate alla Direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Milano, dovranno essere presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla direzione stessa entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dovranno essere allegati alla domanda i documenti relativi ai titoli di merito di cui al successivo art. 5 e quelli comprovanti i titoli di preferenza nella nomina previsti dall'art. 6.

Gli orfani e le vedove del personale postelegrafonico dovranno allegare alla domanda un attestato dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da cui risulti che si trovano nelle condizioni richieste per avere titolo alla riserva dei posti di cui all'art. 1.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio, nonchè il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. Le vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile per il conseguimento della pensione, dovranno espressamente precisare tale loro condizione ai fini dell'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti, specificandone la natura, oppure la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e dell'istituto presso cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'elenco provinciale dei sostituti nel quale eventualmente è iscritto o è stato iscritto specificando in quest'ultimo caso i motivi della cancellazione;

l) i documenti che allegano alla domanda stessa, enumerandoli e specificandoli.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o da altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.

Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti, con ordinanza motivata del direttore provinciale.

Art. 5.

Commissione esaminatrice - Titoli valutabili

La valutazione dei titoli presentati dai candidati verrà effettuata dalla commissione provinciale per gli uffici locali di Milano in base a coefficienti numerici stabiliti con decreto ministeriale n. ULA/1302/A/4332 del 6 aprile 1974.

I titoli valutabili sono:

1) titoli di studio superiori alla quinta classe elementare. I candidati dovranno documentarne il possesso mediante certificati rilasciati, in carta da bollo, dalle competenti autorità scolastiche. Qualora tali certificati siano rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Milano, le firme apposte ai certificati stessi dovranno essere legalizzate dal provveditore agli studi (art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15);

2) servizi prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di sostituto reggente, agente straordinario, operatore straordinario, procaccia con obbligazione personale non avente titolo ai benefici previsti dall'art. 10 della legge 12 marzo 1968, n. 259, sostituti procaccia con obbligazione personale, nonchè la iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti.

Tali titoli vanno documentati mediante certificati in bollo rilasciati dalle competenti direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni;

3) servizi di ruolo prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso altre amministrazioni pubbliche, da documentare mediante copia dello stato di servizio, in regolare bollo, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio ed una attestazione di lodevole servizio;

4) servizi prestati in qualità di sostituto di accollatari di trasporti postali e in qualità di dipendenti di agenzie di recapito.

Tali servizi dovranno essere documentati mediante dichiarazione rilasciata, in carta da bollo, rispettivamente dall'accollatario e dal concessionario dell'agenzia;

5) idoneità conseguita nei concorsi per esami per l'accesso ad una delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle amministrazioni statali.

Le idoneità dovranno essere documentate da certificati rilasciati, su carta da bollo, dalle competenti autorità;

6) possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi grado, da documentare mediante presentazione della copia autentica della patente stessa;

7) diploma di dattilografia e di stenodattilografia conseguito presso scuole statali, legalmente riconosciute e autorizzate dal Ministero della pubblica istruzione.

Tale titolo dovrà essere documentato mediante la produzione del diploma originale o di copia autentica in regolare bollo o di un certificato, sempre in bollo, rilasciato dalla scuola dove è stato conseguito.

Art. 6.

Graduatoria

La graduatoria sarà formata dalla commissione provinciale per gli uffici locali secondo l'ordine del punteggio attribuito per i titoli presentati.

In caso di uguale punteggio complessivo, verranno applicate le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge ed a parità di quest'ultime, o in assenza di esse, la preferenza è data:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Detta graduatoria sarà approvata con ordinanza del direttore provinciale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'ordinanza stessa verranno dichiarati i vincitori del concorso, tenuto conto della riserva di posti prevista dall'art. 1.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I vincitori del concorso saranno invitati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad inviare, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data del ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato di licenza elementare (quinta classe) rilasciato dalla competente autorità scolastica, oppure la copia autentica di detto certificato, oppure il titolo equipollente di cui al precedente art. 2, su carta da bollo.

L'autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale ed al quale dovrà essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale (art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

La pagella scolastica debitamente redatta e firmata ha lo stesso valore del titolo originale di studio (art. 198 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577);

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato, il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve specificatamente essere menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al seguente comma.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del presente articolo, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute, con sedi fuori della provincia di Milano e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 8.

Nomina dei vincitori

I vincitori che ai sensi del precedente art. 7 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando, saranno iscritti nell'elenco dei sostituti con effetto dal primo del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, con ordinanza del direttore provinciale.

L'amministrazione ha la facoltà di conferire, oltre i posti messi a disposizione, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, entro il limite di 1/5 di quelli messi a concorso.

Gli iscritti nell'elenco dei sostituti saranno utilizzati per la sostituzione del personale di cui alla tabella XXIV dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, che sia assente per congedo, malattia ed altre cause, nonchè alla copertura di posti di nuova istituzione o vacanti per qualsiasi motivo, sempre che non vi si possa provvedere con gli agenti di scorta previsti dall'art. 17 del testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

Agli iscritti nell'elenco dei sostituti sarà corrisposto il trattamento economico iniziale previsto per i fattorini di ruolo del personale dell'esercizio degli uffici locali, soltanto durante i periodi in cui presteranno effettivo servizio.

La presente ordinanza sarà comunicata all'ufficio regionale della Corte dei conti e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, addì 10 marzo 1975

Il direttore provinciale: FONTANA

Registrata alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1975
Registro n. 61 Poste, foglio n. 66

ALLEGATO *A*

Alla Direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Milano

Il sottoscritto . . . . (1), nato a . . . il . . . . residente in . . . . . . via . . . . n. . . provincia . . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a trecentoottantasei posti di sostituto, bandito da codesta direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni con ordinanza 10 marzo 1975.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha titolo alla riserva dei posti quale orfano di personale postelegrafonico (ovvero quale vedova di personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il diritto alla pensione) (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . il . . . . . . ;

5) non ha riportato condanne penali e non ha carichi pendenti (4);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . (5);

7) è alle dipendenze del Ministero . . . . . . con la qualifica di . . . . . (oppure: non è alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

8) non è stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione; non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; non è stato collocato in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

9) non è stato mai iscritto in elenchi provinciali di sostituti (in caso contrario specificare la direzione provinciale presso la quale è stato od è iscritto e i motivi dell'eventuale cancellazione);

10) è in possesso dei seguenti titoli . . . che, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, allega alla presente per la valutazione da parte della commissione.

Data . . .

Firma

(la firma dell'aspirante deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco)

---

(1) Le donne coniugate dovranno indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è riservata soltanto a coloro che rivestono le qualifiche ivi indicate.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . ., di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile, o in quanto non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(4146)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 1° agosto 1974, concernente il concorso pubblico, per esami e per titoli, a diciotto posti di ispettore in prova fra laureati in economia e commercio e titoli affini, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 13 marzo 1975, al secondo comma dell'art. 4, lettera *A*), dove è scritto: «... cessati dal servizio per motivi *disciplinari*...», leggasi: «... cessati dal servizio per motivi *non disciplinari*...».

(4570)

REGIONE TOSCANA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Siena

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la propria deliberazione n. 3570 del 26 giugno 1973, con la quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti nella provincia di Siena al 30 novembre 1971;

Vista la successiva deliberazione n. 7964 in data 19 dicembre 1973 con cui, fra l'altro, si è proceduto allo stralcio della condotta ostetrica di S. Giovanni d'Asso (Montisi), dal concorso suddetto ed alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice;

Viste le proposte formulate dall'ordine provinciale dei medici e dal collegio delle ostetriche di Siena e le segnalazioni pervenute da parte delle giunte comunali interessate, a norma dell'articolo unico della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 5 giugno 1972, n. 11;

Vista la legge regionale 16 luglio 1974, n. 39;

A voti unanimi;

Delibera

di costituire la commissione giudicatrice del concorso in premessa specificato come segue:

Presidente:

Biondi Antonio, funzionario amministrativo in servizio presso l'ufficio medico e veterinario provinciale di Siena.

Componenti:

Mezzacappa Ferdinando, funzionario amministrativo dipartimento sicurezza sociale;
Rottoli Alberto, medico provinciale f.f.;
Carli Maria, specializzata in ostetricia;
Capitani Luigi, libero docente ostetricia;
Nannoni Valesca, ostetrica condotta.

Segretario:

La Gaetana Giuseppe, funzionario amministrativo C.R.C. di Siena.

La commissione giudicatrice darà inizio alle prove di esame non prima di un mese dalla data di pubblicazione della presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Siena, presso l'ufficio del medico provinciale.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Toscana e nel Foglio annunzi legali della provincia; essa, per otto giorni consecutivi, sarà anche affissa all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Siena, all'albo pretorio della prefettura di Siena ed a quello dei comuni interessati.

Il medico provinciale di Siena è incaricato della pubblicazione dell'atto ad eccezione di quella nel Bollettino ufficiale della regione, cui provvederà il dipartimento affari giuridici della giunta.

Firenze, addì 12 marzo 1975

Il presidente: LAGORIO

Il segretario: POLLINI

(4430)

Rettifica dei nominativi di un componente e del segretario della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Siena.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la propria deliberazione n. 837 in data 12 febbraio 1975 con la quale veniva costituita la commissione giudicatrice del pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti in provincia di Siena al 30 novembre 1971;

Considerato che della predetta commissione sono stati chiamati a far parte, tra gli altri, il prof. Lorenzini, direttore della clinica chirurgica dell'Università di Siena, in qualità di membro ed il dott. Biondi, funzionario amministrativo della regione Toscana, in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Siena, in qualità di segretario;

Rilevato che i nomi di battesimo dei suddetti sono stati erroneamente indicati rispettivamente in Luigi e Bruno, mentre risultano essere Luciano e Antonio;

Ritenuto pertanto di dover provvedere con urgenza all'opportuna rettifica;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 5 giugno 1972, n. 11;

A voti unanimi;

Delibera

di rettificare, a parziale modifica della precedente deliberazione n. 837 del 12 febbraio 1975, i nomi di battesimo del prof. Lorenzini e del dott. Biondi, rispettivamente in Luciano e Antonio.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione e per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Siena, della prefettura di Siena ed a quello dei comuni interessati.

Il medico provinciale di Siena è incaricato di curare la pubblicità dell'atto, ad eccezione di quella nel Bollettino ufficiale della regione, che sarà effettuata a cura del dipartimento affari generali e del personale.

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 49 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Firenze, addì 2 maggio 1975

Il presidente: LAGORIO

Il segretario: POLLINI

(4429)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ROVIGO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Rovigo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1118 del 6 maggio 1974 con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di posti di medico condotto vacanti nella provincia di Rovigo al 30 novembre 1973;

Considerato che occorre provvedere alla nomina della commissione giudicatrice;

Viste le designazioni della giunta regionale, dell'ordine dei medici della provincia di Rovigo e dei comuni interessati;

Visto l'art. 44 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e della provincia, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4 e la legge regionale 1° settembre 1972, n. 12;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di posti di medico condotto vacanti in provincia di Rovigo al 30 novembre 1973, è costituita come segue:

Presidente:

Maschio prof. Raul, in servizio presso la giunta regionale.

Componenti:

Marzano dott. Ferruccio, in servizio presso la giunta regionale;

Magrì prof. Carmelo, medico provinciale di Venezia;

Avezzù prof. Giorgio, primario medico dell'ospedale civile di Trecenta;

Corsini prof. Augusto, primario chirurgo dell'ospedale civile di Rovigo;

Brugnolo dott. Luigi, medico condotto di Rovigo.

Segretario:

Novielli dott. Giuseppe, direttore di servizio della regione Veneto.

La commissione inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà sede in Rovigo.

Il decreto stesso verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale della regione Veneto, nel Foglio annunzi legali e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Rovigo, dell'ufficio del medico provinciale di Rovigo e dei comuni interessati.

Rovigo, addì 27 maggio 1975

Il medico provinciale: STERRANTINO

(4741)

REGIONI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 14 marzo 1975, n. **16.**

Interventi a favore di enti locali territoriali per la realizzazione di opere direttamente collegate all'esercizio delle attività turistiche e per la realizzazione o il miglioramento di attrezzature ricettive per il turismo sociale e a favore di operatori privati per la costruzione e l'adeguamento delle aziende alberghiere e per la trasformazione e lo sviluppo delle forme associate.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 40 *del* 15 *marzo* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità e durata della legge

La regione Emilia-Romagna intende promuovere lo sviluppo del turismo e il suo adeguamento alle esigenze dell'attuale domanda, nel rispetto e con la salvaguardia dei valori naturali, ambientali e culturali, mediante interventi finanziari a favore di enti locali territoriali e degli altri enti di cui al successivo art. 2 per la realizzazione di opere direttamente collegate allo esercizio delle attività turistiche e per il turismo sociale, nonchè a favore di operatori privati per la costruzione e l'adeguamento delle aziende alberghiere e per lo sviluppo delle forme associate.

Art. 2.
Interventi finanziari a favore di enti locali territoriali

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale o contributi annui costanti per la estinzione delle rate dei mutui ai comuni, alle province, ai loro consorzi e alle comunità montane, per la realizzazione o il miglioramento:

a) di opere, impianti e servizi siti nel territorio regionale, destinati ad uso pubblico, idonei a migliorare l'offerta turistica e a promuovere e sviluppare il movimento dei turisti;

b) di complessi ricettivi extralberghieri di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326.

I contributi relativi alle iniziative indicate al punto *a*) possono essere concessi anche alle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo e agli enti provinciali per il turismo nonchè a società costituite fra enti pubblici, enti di diritto pubblico, cooperative, associazioni per il tempo libero e il turismo sociale e privati a condizione che nella società vi sia la partecipazione di uno o più enti locali territoriali interessati e vi sia la partecipazione a maggioranza di enti pubblici o di diritto pubblico.

I contributi relativi alle iniziative di cui al punto *b*) possono essere concessi altresì ad enti pubblici ed enti di diritto pubblico, ad enti ed associazioni per il turismo sociale e il tempo libero, alle cooperative nonchè a società costituite fra due o più enti e/o associazioni che possono, singolarmente, essere destinatari dei contributi regionali.

Art. 3.
Interventi a favore degli enti di cui all'art. 2

Gli interventi finanziari a favore degli enti di cui al precedente articolo sono determinati, alternativamente, nel modo seguente:

a) contributi in conto capitale, nella misura massima del 70 % sulla intera spesa riconosciuta ammissibile, per iniziative da realizzarsi nelle zone dell'Appennino emiliano-romagnolo, indicate nella legge regionale n. 30 del 17 agosto 1973 e nei seguenti comuni del basso ferrarese: Berra, Mesola, Goro, Comacchio, Ostellato, Codigoro, Lagosanto;

b) contributi in conto capitale, nella misura massima del 50% sull'intera spesa riconosciuta ammissibile, nelle restanti zone del territorio regionale;

in alternativa possono essere concesse le seguenti provvidenze:

c) contributi annui costanti ventennali, nella misura massima del 7% sull'intero ammontare della spesa riconosciuta ammissibile e comunque su un importo non superiore al mutuo concesso, per iniziative da realizzarsi nelle zone dell'Appennino emiliano-romagnolo e nei comuni del basso ferrarese indicati al punto *a)*;

d) contributi annui costanti ventennali, nella misura massima del 6% sull'intero ammontare della spesa riconosciuta ammissibile e comunque su un importo non superiore al mutuo concesso, per iniziative da realizzarsi nelle restanti zone del territorio regionale.

Art. 4.

Interventi finanziari a favore di operatori privati

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale e contributi annui costanti per la estinzione delle rate dei mutui, nei modi e nei limiti indicati al successivo art. 5, a operatori privati per:

a) costruzione, ampliamento (inteso come aumento della capacità ricettiva) di esercizi alberghieri, con esclusione di alberghi classificati o da classificare di lusso nonchè trasformazione di fabbricati in esercizi alberghieri.

Nella trasformazione di fabbricati in esercizi alberghieri sarà considerata ammissibile la sola spesa di trasformazione, con esclusione dell'eventuale costo di acquisto del fabbricato;

b) miglioramento, ammodernamento, completamento ed ampliamento (che non comporti aumento della capacità ricettiva), arredamento e rinnovo dell'arredamento di esercizi alberghieri esistenti con esclusione degli alberghi di lusso;

c) costruzione di impianti o acquisto di attrezzature direttamente collegate agli esercizi alberghieri per il loro uso in comune o per la gestione in comune di servizi da parte di operatori turistici associati.

Art. 5.

Determinazione dei contributi a favore di operatori privati

Gli interventi finanziari di cui al precedente articolo, a favore di operatori privati, sono così determinati:

a) contributi annui costanti ventennali nella misura massima del 6% su 75% della spesa ritenuta ammissibile, per le iniziative indicate al punto *a)* del precedente articolo.

L'importo da ammettere a contributo non potrà comunque essere superiore al mutuo concesso e non superiore, in ogni caso, alla somma di L. 300.000.000;

b) contributi annui costanti decennali nella misura massima del 6% su 75% della spesa ritenuta ammissibile, per le iniziative indicate al punto *b)* del precedente articolo.

L'importo da ammettere a contributo non potrà inoltre essere superiore a quello del mutuo concesso e, in ogni caso, non superiore a L. 100.000.000;

c) contributi annui costanti decennali nella misura massima del 6% sul 75% della spesa ritenuta ammissibile, per le iniziative indicate al punto *c)* del precedente articolo.

L'importo da ammettere a contributo non potrà inoltre essere superiore a quello del mutuo concesso e, in ogni caso, non superiore a L. 100.000.000;

d) in alternativa ai contributi annui costanti di cui al punto *b)* del presente articolo, possono essere concessi contributi in conto capitale, nella misura massima del 25% della spesa riconosciuta ammissibile, per le iniziative indicate al punto *b)* del precedente articolo il cui importo ammissibile a contributo sia inferiore a lire 30 milioni;

e) in alternativa ai contributi costanti annui di cui al punto *c)* del presente articolo, possono essere concessi contributi in conto capitale, nella misura massima del 25% della spesa riconosciuta ammissibile, per le iniziative indicate al punto *c)* del precedente articolo, il cui importo ammissibile a contributo sia inferiore a L. 30 milioni.

Qualora le iniziative di cui al precedente art. 4 vengano realizzate nelle zone dell'Appennino emiliano-romagnolo indicate nella legge regionale n. 30 del 17 agosto 1973 e nei comuni del basso ferrarese, indicati al punto *a)* dell'art. 3 della presente legge, i contributi annui costanti possono essere elevati al 6,50% per quanto riguarda le lettere *a)* e *b)*, e al 7% per la lettera *c)*, ed i contributi in conto capitale possono essere elevati fino al 35%.

Art. 6.

Contributi su prestiti cambiari

A favore degli operatori privati, per la realizzazione delle iniziative indicate ai punti *b)* e *c)* dell'art. 4 e in alternativa alle provvidenze previste nel precedente articolo, possono essere concessi contributi in conto interessi, su prestiti cambiari con ammortamento fino a cinque anni, nella misura massima del 9,50% per interventi da realizzarsi nelle zone dell'Appennino emiliano-romagnolo e nei comuni del basso ferrarese indicati nell'art. 3, e dell'8% per interventi da realizzarsi nelle restanti zone del territorio regionale.

L'importo da ammettere a contributo non potrà essere superiore al 75% della spesa ritenuta ammissibile e, in ogni caso, non superiore a L. 100.000.000.

Art. 7.

Rapporti con istituti di credito

Ai fini della concessione dei contributi costanti annuali previsti dall'art. 3 e dall'art. 5 e sui prestiti cambiari previsti all'art. 6, il presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta regionale, è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con istituti di credito e con altri istituti specializzati per regolare sia la concessione dei contributi sia le modalità per la concessione e la erogazione dei mutui e dei prestiti cambiari.

Il richiedente potrà tuttavia rivolgersi anche ad istituti di credito non convenzionati.

Art. 8.

Indicazioni programmatorie

Le amministrazioni provinciali, tenuto conto delle proposte delle comunità montane e dei comitati comprensoriali, ove costituiti, e in collaborazione con essi, previa consultazione degli enti di cui all'art. 2 della presente legge e delle categorie interessate, provvederanno a formulare alla giunta regionale indicazioni programmatiche sugli interventi da realizzarsi.

Le indicazioni programmatiche relative agli interventi da realizzarsi nei comuni del circondario di Rimini saranno formulate dal comitato circondariale.

Le indicazioni programmatiche dovranno essere formulate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per le iniziative da finanziarsi sull'esercizio 1975 ed entro il 31 dicembre dell'anno precedente per le iniziative da finanziarsi sugli esercizi successivi al 1975.

Art. 9.

Programmi di interventi e ripartizione dei fondi

I contributi relativi alle opere di cui all'art. 4, lettera *a)* della presente legge, saranno concessi solo per iniziative da realizzarsi nelle zone che saranno determinate dal consiglio regionale, conformemente agli obiettivi di riequilibrio dell'offerta turistica. Le deliberazioni, relative a tale determinazione, dovranno essere adottate entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge per le iniziative da finanziarsi sullo esercizio 1975 ed entro il 30 novembre dell'anno precedente, per le iniziative da finanziarsi sugli esercizi successivi al 1975.

I contributi per l'arredamento di nuovi alberghi potranno essere concessi solo per le zone indicate al precedente comma.

Il consiglio regionale, inoltre, su proposta della giunta, provvederà annualmente, tenute presenti le indicazioni programmatiche di cui al precedente articolo:

a) alla ripartizione dei fondi;

b) alla formulazione dei criteri di intervento, riferiti alle varie zone del territorio regionale, per le iniziative da ammettere a contributo fra quelle previste dagli articoli 2 e 4 della presente legge.

Art. 10.

Deleghe delle funzioni amministrative

Le funzioni amministrative di cui alla presente legge sono delegate alle province, ai sensi dell'art. 57 dello statuto regionale, e al comitato circondariale di Rimini per quanto concerne gli interventi da realizzarsi nei comuni del circondario di Rimini.

I rapporti relativi alle funzioni delegate sono così regolati:

a) i criteri deliberati dal consiglio regionale ai sensi del precedente articolo hanno valore vincolante;

b) il consiglio regionale e la giunta regionale possono emanare ulteriori direttive riguardanti le funzioni delegate di cui alla presente legge.

Le direttive della giunta assumono valore vincolante quando sono conformi al parere espresso dalla commissione consiliare competente e sono stati sentiti gli enti delegati.

Gli atti di direttiva vincolante vengono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione;

c) in caso di persistente inerzia dell'ente delegato, la giunta inviterà l'ente a provvedere entro un determinato termine; decorso il quale, provvedere direttamente al compimento del singolo atto;

d) la revoca della delega a tutti gli enti delegati sarà effettuata con legge; con essa saranno disciplinati anche i rapporti non definiti;

e) la revoca, da effettuarsi con legge, nei confronti di singoli delegati è ammessa nei soli casi di gravi e reiterate violazioni delle direttive regionali o di persistente inerzia, e previa contestazione all'ente delegato;

f) a corrispettivo delle funzioni delegate la Regione corrisponderà alle province ed al circondario di Rimini una percentuale sui fondi assegnati per i soli interventi in conto capitale, il cui importo sarà definito, in collaborazione con i destinatari delle deleghe, in sede di riparto annuale e graverà sul capitolo di spesa previsto per l'assegnazione dei contributi stessi;

g) gli enti delegati devono fare espressa menzione della delega nell'emanazione degli atti, nell'espletamento dei servizi e nell'esecuzione delle spese effettuate nell'esercizio delle funzioni delegate.

Art. 11.

Modalità per la presentazione delle domande da parte degli operatori privati e da parte degli enti interessati al turismo sociale di cui all'art. 2.

Le domande di contributi da parte di privati e da parte degli enti e delle società di cui all'art. 2, penultimo ed ultimo comma, esclusi gli enti provinciali per il turismo e le aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, devono essere indirizzate al presidente della giunta provinciale della provincia nel cui territorio si intende realizzare la iniziativa.

Le domande per le iniziative da realizzarsi nei comuni del circondario di Rimini dovranno, invece, essere indirizzate al presidente del comitato circondariale.

Le domande dovranno essere corredate da una relazione descrittiva, da un progetto di massima, da un dettagliato preventivo di spesa e da un piano finanziario se si tratta di opere; da un preventivo di spesa e da una relazione descrittiva, se si tratta di mobili, attrezzature e arredi.

Nella domanda dovrà altresì essere indicato l'istituto di credito col quale il richiedente intende contrarre il mutuo o il prestito, nel caso di contributi in conto interessi.

Qualora le domande siano presentate da società legalmente costituite, dovrà essere allegato anche il certificato della cancelleria del tribunale presso cui la società è iscritta, attestante le persone autorizzate a rappresentare legalmente la società.

Qualora trattisi di una società di fatto, la domanda dovrà essere sottoscritta da tutti i componenti.

Il presidente della provincia e del comitato circondariale potrà inoltre richiedere, in sede di istruttoria della pratica, altri documenti che siano ritenuti necesari ai fini della assegnazione dei contributi.

Art. 12.

Domande di contributi da parte di enti locali territoriali

Le domande degli enti di cui al primo comma dell'art. 2, nonchè quelle degli enti provinciali del turismo e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, salvo il disposto di cui al successivo art. 14, devono essere indirizzate al presidente della giunta provinciale della provincia in cui si intende realizzare l'iniziativa.

Per gli interventi da realizzare nei comuni del circondario di Rimini, tali domande vanno indirizzate al presidente del comitato circondariale.

Le domande dovranno essere corredate dall'atto deliberativo che approva l'iniziativa, dal progetto di massima e dal piano finanziario.

Art. 13.

Termini per la presentazione delle domande

Le domande che fanno carico all'esercizio finanziario 1975 dovranno pervenire al presidente della giunta provinciale o al presidente del comitato circondariale di Rimini non oltre novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Le domande che fanno carico agli esercizi successivi al 1975 dovranno pervenire entro il 31 gennaio di ciascun esercizio.

Per la istruttoria delle domande di cui al primo e al secondo comma del presente articolo, le province e il comitato circondariale di Rimini possono avvalersi degli uffici degli enti provinciali per il turismo, previa intesa con le amministrazioni interessate.

Le domande per iniziative, a favore delle quali non sono stati concessi contributi per esaurimento dei fondi relativi allo esercizio di riferimento o che hanno avuto contributi relativi solo a stralci delle iniziative da realizzarsi, si considerano riferite anche agli esercizi successivi di validità della presente legge.

Art. 14.

Iniziative da realizzarsi dalle province interessate

Entro il termine indicato nel precedente articolo, le amministrazioni provinciali dovranno deliberare le iniziative che intendono realizzare direttamente nell'ambito provinciale, approvando i relativi progetti di massima.

Per la realizzazione delle proprie iniziative, le province potranno utilizzare i fondi loro assegnati entro i limiti che saranno determinati dal consiglio regionale in sede di formulazione dei criteri di intervento di cui all'art. 9 della presente legge.

La provincia di Forlì, qualora intenda realizzare iniziative in uno dei comuni del circondario di Rimini, dovrà avanzare istanza al presidente del comitato circondariale nei modi indicati all'art. 12 ed entro i termini indicati all'art. 13 della presente legge.

Art. 15.

Inizio delle opere e degli impianti

I contributi di cui alla presente legge possono essere concessi per opere ed impianti iniziati dopo il 1° gennaio 1974 e per forniture di mobili, arredamento ed attrezzature avvenute dopo la data predetta.

La spesa per l'acquisto del terreno per le opere ed impianti ammessi a contributo verrà determinata in conformità all'art 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Art. 16.

Assegnazione e concessione dei contributi

I consigli provinciali e il comitato circondariale di Rimini sulla base delle direttive della Regione, sentito il parere degli EE.PP.T. e previa consultazione degli enti e delle categorie interessate, provvederanno alla assegnazione dei contributi.

Non appena esecutive le deliberazioni di assegnazione, il presidente della giunta provinciale e del comitato circondariale di Rimini provvederanno a trasmetterle entro otto giorni alla Regione per la pubblicazione sul Bollettino ufficiale e a darne comunicazione ai richiedenti ammessi, i quali, entro i termini fissati dai predetti enti, dovranno fornire la documentazione definitiva.

Sulla base della documentazione definitiva e della risultanza istruttoria, qualora positiva, il presidente della giunta provinciale e il presidente del comitato circondariale di Rimini provvederanno alla concessione dei contributi, fissando i termini entro i quali le opere dovranno essere ultimate o la data entro la quale dovranno essere attuati gli acquisti.

Art. 17.

Erogazione dei contributi

I contributi in conto capitale agli operatori privati di cui all'art. 5, lettera *c*), e agli enti di cui all'art. 2, penultimo ed ultimo comma, della presente legge, ad eccezione degli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, saranno erogati sulla base del provvedimento di liquidazione della spesa dal presidente della giunta provinciale o del comitato circondariale di Rimini, previo accertamento della avvenuta realizzazione delle opere o della avvenuta fornitura od acquisto.

I contributi in conto capitale agli enti locali territoriali e agli enti provinciali per il turismo e alle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, saranno erogati con gli stessi criteri stabiliti nel comma precedente, fatta eccezione per le opere, impianti e servizi sui quali la erogazione sarà effettuata per il 40% del contributo totale alla data di inizio dei lavori, per il 40% a dimostrazione della avvenuta esecuzione di un terzo dell'opera e per il restante 20% a collaudo dell'opera stessa.

Ai fini della erogazione dei contributi in conto capitale di cui ai commi primo e secondo del presente articolo, sono autorizzate, presso l'istituto bancario incaricato del servizio di tesoreria, apposite aperture di credito in conto corrente a favore dei presidenti delle giunte provinciali e del comitato circondariale di Rimini, sia in conto della competenza dell'esercizio che in conto residui.

Le aperture di credito suddette non potranno superare lo importo assegnato territorialmente alle singole province od al circondario di Rimini in ciascuna delle assegnazioni o ripartizioni di contributi effettuate dai competenti organi regionali in attuazione della presente legge.

I presidenti delle province e del comitato circondariale di Rimini dispongono la erogazione dei contributi, sulla base dei prescritti atti amministrativi assunti dai competenti organi delle rispettive amministrazioni, mediante la emissione di appositi assegni bancari localizzati e non trasferibili, ovvero mediante la emissione di ordini di pagamento a firma congiunta dei medesimi, tratti sulla apertura di credito medesima. Sia gli assegni che gli ordini di pagamento, di cui sopra, dovranno riportare la firma congiunta dei presidenti e dei responsabili dell'ufficio di ragioneria delle province e del circondario.

Per il funzionamento delle aperture di credito di cui al precedente comma si richiamano, nei limiti della loro applicabilità, le norme di cui agli articoli dal n. 56 al n. 61, compresi, del regio-decreto 18 novembre 1923, n. 2240 e successive integrazioni e modificazioni. La regione Emilia-Romagna provvederà, attraverso l'adozione di un apposito regolamento, tenuto conto delle particolari esigenze operative dell'ente medesimo, a disciplinare le modalità di esecuzione della normativa sopra richiamata

I contributi in conto interessi a favore di operatori privati e a favore degli enti di cui all'art. 2, penultimo ed ultimo comma, esclusi gli enti provinciali per il turismo e le aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, saranno erogati dalla Regione all'istituto bancario in rate semestrali posticipate al pagamento della prima rata di ammortamento del mutuo o del prestito sulla base del provvedimento definitivo di liquidazione da adottarsi dalla giunta provinciale o dal comitato circondariale di Rimini, previo accertamento della realizzazione delle opere o della avvenuta fornitura o acquisto.

Qualora l'istituto bancario, al momento della emanazione del provvedimento definitivo di liquidazione del contributo, avesse già accordato il mutuo o il prestito, la Regione corrisponderà il contributo sulle rate già scadute all'istituto stesso, che provvederà a regolare i rapporti conseguenti con il beneficiario.

Gli interessi su eventuali anticipazioni bancarie od operazioni di preammortamento restano a carico del mutuatario.

Per i contributi annui costanti a favore di enti locali territoriali e a favore degli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, la erogazione potrà essere disposta sulla base del provvedimento di concessione del contributo di cui al terzo comma del precedente art. 16, alla scadenza della prima rata semestrale posticipata del mutuo.

Nel caso il beneficiario dei contributi non realizzi l'iniziativa entro i termini previsti nell'atto di concessione, termini da prorogarsi una sola volta, le province e il circondario di Rimini provvederanno alla revoca della concessione.

La Regione, sulla base del predetto atto di revoca, provvederà al recupero dei contributi eventualmente erogati.

Qualora l'onere effettivamente sostenuto per la realizzazione delle opere e degli acquisti sia inferiore alla spesa presa a base per la concessione del contributo, lo stesso sarà ridotto dal presidente della giunta provinciale o dal comitato circondariale di Rimini, in sede di provvedimento di erogazione, in misura proporzionale alla spesa accertata.

Art. 18.

Vincolo di destinazione

Gli immobili per i quali sono concessi contributi annui costanti, ad eccezione delle opere realizzate dagli enti di cui all'art. 2, primo comma, della presente legge, e dagli enti provinciali per il turismo e dalle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo sono vincolati per tutta la durata del mutuo alla destinazione indicata nel provvedimento di concessione.

Gli immobili, per i quali vengono concessi contributi in conto capitale, ad eccezione di quelli realizzati dagli enti di cui al primo comma dell'art. 2 della presente legge, sono vincolati per la durata di cinque anni alla destinazione indicata nel provvedimento di concessione.

Gli immobili, per i quali vengono concessi i contributi su prestiti cambiari, sono vincolati, per tutta la durata dell'ammortamento del prestito, alla destinazione indicata nel provvedimento di concessione.

L'erogazione dei contributi è subordinata alla trascrizione, da effettuarsi a cura e spese dei beneficiari presso la conservatoria dei registri immobiliari, dei vincoli previsti dai commi precedenti.

Il vincolo ha effetto anche nei confronti degli eventuali acquirenti degli immobili.

La giunta regionale può autorizzare la cancellazione anticipata del vincolo quando sia dimostrata la impossibilità o la non convenienza della destinazione stessa.

L'anticipato mutamento della destinazione comporta l'obbligo della restituzione dei contributi o le rate dei contributi erogati e l'estinzione totale del mutuo o del prestito cambiario.

Art. 19.

Revoca della concessione

La concessione dei contributi può essere revocata dalla provincia o dal circondario di Rimini:

a) quando l'iniziativa non venga realizzata entro i termini del provvedimento di concessione o non venga realizzata in conformità alla documentazione presentata, salvo il caso che la variazione non sia stata preventivamente autorizzata dall'amministrazione provinciale o dal comitato circondariale di Rimini;

b) quando vengano accertate irregolarità nella contabilizzazione della spesa.

La revoca della concessione comporta il recupero della somma eventualmente erogata, ai sensi del regio-decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 20.

Non cumulabilità dei contributi

I contributi previsti dalla presente legge non sono cumulabili, per quanto riguarda gli stessi impianti, opere e servizi, con altri contributi dello Stato, di enti pubblici o di diritto pubblico, oppure concessi da altre leggi regionali di intervento.

Art. 21.

Finanziamento della legge

Per la concessione dei contributi in conto capitale di cui agli articoli 3, lettera *a*) e *b*) e 5, lettera *d*) ed *e*) della presente legge è autorizzata l'iscrizione di un apposito capitolo sul bilancio dell'esercizio finanziario 1975, dotato di uno stanziamento di L. 3.000.000.000.

Almeno il 20% degli stanziamenti di cui al precedente comma è riservato, compatibilmente con le domande pervenute, alla concessione dei contributi di cui all'art. 5, lettere *d*), *e*).

Al finanziamento delle spese di cui al primo comma, la amministrazione regionale provvede:

a) quanto a L. 1.500.000.000 mediante la utilizzazione di quota parte dei fondi assegnati alla regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 1974 ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo. A tal fine viene ridotto per pari importo lo stanziamento del fondo di cui al capitolo 75200 del bilancio per l'esercizio 1974 in applicazione della legge 27 febbraio 1955, n. 64;

b) quanto a L. 1.500.000.000 mediante la utilizzazione di quota parte dei fondi che verranno assegnati alla regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 1975 ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo.

Per la concessione dei contributi di cui all'art. 3, lettere *c*) e *d*) e art. 5, lettere *a*), *b*) e *c*) della presente legge è stabilito, per l'anno 1975 un limite d'impegno di L. 560.000.000.

Almeno il 40% dello stanziamento di cui al precedente comma è riservato, compatibilmente con le domande pervenute, alla concessione dei contributi di cui all'art. 5, lettere *a*), *b*), *c*).

L'annualità da iscriversi nell'apposito capitolo di spesa dei bilanci di previsione relativi agli esercizi finanziari dal 1975 al 1994, in dipendenza del limite d'impegno suddetto, ammonta a L. 560.000.000.

Per la concessione dei contributi in conto interessi, di cui all'art. 6 della presente legge, è stabilito per l'esercizio finanziario 1975 un limite d'impegno di L. 40.000.000. La annualità da iscriversi nell'apposito capitolo di spesa dei bilanci di previsione relativi agli esercizi finanziari dal 1975 al 1979, in dipendenza del limite d'impegno suddetto, ammonta a L. 40.000.000.

Per l'esercizio finanziario 1975 all'onere complessivo di lire 600.000.000 derivante dalla concessione dei contributi in conto interessi di cui ai precedenti commi quarto e settimo del presente articolo, l'amministrazione regionale provvede mediante la iscrizione di appositi capitoli sullo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio medesimo, la cui copertura finanziaria è assicurata:

a) quanto a L. 200.000.000 mediante il prelevamento di pari importo dal fondo di cui al capitolo 75100 del bilancio per lo esercizio finanziario 1974, secondo la esatta destinazione attribuita a tale somma nella apposita voce dell'elenco n. 4 annesso al bilancio di previsione per l'esercizio medesimo, in applicazione dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64;

b) quanto a L. 400.000.000 con l'incremento della quota del gettito della imposta locale sui redditi, spettante alla Regione ai sensi della lettera *c*), art. 9, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 590, applicata al bilancio per l'esercizio finanziario 1975.

Per la concessione dei contributi in conto ammortamento mutui di cui all'art. 3, lettere *c*), *d*), ed art. 5 della presente legge, la regione Emilia-Romagna stanzierà sul bilancio di previsione 1976 un ulteriore limite di impegno per un importo che sarà definito nei modi indicati nell'ultimo comma del presente articolo.

Per la concessione dei contributi in conto interessi di cui all'art. 6 della presente legge, la regione Emilia-Romagna stanzierà sul bilancio di previsione per l'esercizio 1976 un ulteriore limite d'impegno per un importo che sarà definito nei modi indicati nell'ultimo comma del presente articolo.

La copertura finanziaria degli interventi di cui ai due commi immediatamente precedenti, sarà determinata con apposito provvedimento legislativo regionale da approvare in concomitanza con l'approvazione del progetto di legge del bilancio per l'esercizio finanziario 1976, compatibilmente con la disponibilità globale di risorse di cui lo stesso progetto autorizzera la acquisizione, e tenuto conto della assegnazione per lo esercizio 1976 della quota del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, di spettanza della Regione medesima.

Art. 22.

Garanzia fidejussoria a favore degli enti locali territoriali

A favore degli enti locali territoriali, indicati al primo comma dell'art. 2, che abbiano ottenuto il contributo in capitale di cui all'art. 3, lettere *a*) e *b*), della presente legge, ed a richiesta degli stessi, la Regione potrà rilasciare apposita fidejussione per garantire i mutui contratti dagli enti medesimi, per la copertura della parte della spesa riconosciuta necessaria rimasta a loro carico.

A favore degli enti locali territoriali, indicati al primo comma dell'art. 2, che abbiano ottenuto il contributo in conto ammortamento mutui di cui all'art. 3, lettere *c*) e *d*), della presente legge, qualora non possano provvedere, in tutto o in parte, mediante la delegazione di propri cespiti di entrata, alla garanzia dell'ammortamento dei relativi mutui, la Regione è autorizzata a concedere la propria garanzia fidejussoria limitatamente alla parte residua della rata d'ammortamento del mutuo che non sia coperta dal contributo della Regione.

In caso di mancato pagamento da parte degli enti mutuatari della rata di ammortamento a loro carico, l'amministrazione regionale effettuerà il pagamento della stessa a favore degli istituti mutuanti, entro sessanta giorni dalla comunicazione da parte degli istituti stessi del mancato pagamento.

Le spese relative e conseguenti alla prestazione della garanzia fidejussoria sono obbligatorie, ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 del regio-decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

L'amministrazione regionale è autorizzata ad esercitare, nei modi consentiti dalle vigenti leggi, le azioni volte al recupero dagli enti inadempienti delle somme pagate dalla stessa ai sensi del secondo comma del presente articolo.

Art. 23.

Modalità per usufruire della garanzia fidejussoria

Per potere usufruire della garanzia fidejussoria regionale gli enti mutuatari dovranno, sia in sede di istanza che nel contesto dell'atto deliberativo di contrazione del mutuo:

a) impegnarsi in modo espresso a provvedere puntualmente al pagamento delle rate di ammortamento a loro carico alle scadenze concordate con l'istituto mutuante, facendone preciso obbligo al proprio tesoriere;

b) impegnarsi espressamente ad iscrivere sui bilanci futuri, per tutta la durata del prestito, l'importo della rata annua di ammortamento a loro carico.

Essi dovranno altresì produrre una attestazione del loro tesoriere contenente l'impegno a dare corso al pagamento delle rate d'ammortamento con priorità su qualsiasi altra spesa che non goda di prelazioni di legge, utilizzando a tal fine le prime entrate non ancora delegate riscosse dall'ente.

Art. 24.

Finanziamento della spesa per la garanzia fidejussoria

Per fare fronte alle spese conseguenti alla prestazione della garanzia fidejussoria, di cui all'art. 22 della presente legge, è disposta la iscrizione nello stato di previsione della spesa dei bilanci regionali, a partire dall'esercizio 1975 e per tutta la durata dell'ultimo dei limiti d'impegno ventennale iscritto a bilancio ai sensi del precedente art. 21, di un apposito capitolo dotato di uno stanziamento annuo di L. 50.000.000.

Per l'esercizio finanziario 1975 la copertura finanziaria viene assicurata mediante il prelevamento dal fondo di cui al capitolo 75100 del bilancio per l'esercizio finanziario 1974, in applicazione della legge 22 febbraio 1955, n. 64.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 14 marzo 1975

FANTI

(2774)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100751560)